

---

La Commissione prende visione delle disposizioni legislative vigenti in materia concorsuale (D.P.R. n. 483/1997) e dei criteri ivi previsti per la valutazione dei titoli di carriera, dei titoli accademici e di studio, delle pubblicazioni e dei titoli scientifici, del curriculum formativo e professionale, fissati dagli artt. 11, 20, 21, 22, 23, e 27 del citato D.P.R., tenendo altresì sempre in considerazione il generale principio delle necessità di attinenza del titolo da valutare con le peculiarità del posto a selezione.

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

La commissione al completo prende atto che, ai sensi dell'art.45 D.Lgs. n. 368/99 "nei concorsi di accesso al profilo professionale medico il periodo di formazione specialistica è valutato fra i titoli di carriera come servizio prestato nel livello iniziale del profilo stesso nel limite massimo della durata del corso di studi" e che con nota Prot. n. 0017806-P-11/03/2009-DGRUPS il Ministero della Salute e delle Politiche Sociali ha precisato che "tale nuova modalità di attribuzione del punteggio per i periodi di formazione specialistica innova il D.P.R. n. 483/97 e si applica a tutte le specializzazioni conseguite sulla base del D.Lgs. n. 257/91 o del D.Lgs. n. 368/99, considerato che le modalità formative (tempo pieno ed esclusività) non differiscono sostanzialmente. A parte tale innovazione, rimane il riferimento all'art. 27, c.4, lett. A), sub 1, 2, 3 e 4 e lett.b) del D.P.R. n. 483/97, al fine del computo del punteggio"

Pertanto, la specializzazione conseguita ai sensi del D.Lgs. n. 257/91 e del D.Lgs. n. 368/99, anche se fatta valere come requisito di ammissione, viene valutata fra i titoli di carriera con l'attribuzione del seguente punteggio : specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o in una disciplina equipollente punti 1,200 per anno ; specializzazione in una disciplina affine, punti 0,900 per anno; specializzazione in altra disciplina, punti 0,600 per anno. Tali regole valgono anche per i medici in formazione specialistica : i suddetti punteggi vengono attribuiti relativamente agli anni conclusi.

Viene quindi data lettura degli articoli 11 e 27 D.P.R. n. 483/1997, relativi rispettivamente ai criteri di valutazione dei titoli e ai punteggi a disposizione per i concorsi per dirigente medico e la Commissione prende atto che dispone complessivamente di 100 punti così ripartiti:

- 20** punti per i titoli
- 80** punti per le prove di esame.

I punti per le prove di esame sono così ripartiti:


- 30** punti per la prova scritta
- 30** punti per la prova pratica
- 20** punti per la prova orale.

I punti per i titoli sono così ripartiti:

- 10** punti per i titoli di carriera
- 3** punti per i titoli accademici e di studio
- 3** punti per le pubblicazioni e titoli scientifici
- 4** punti per il curriculum formativo e professionale.

La suddivisione dei punteggi per i titoli nell'ambito delle quattro categorie sopraelencate è quella stabilita dall'art. 27 D.P.R. n. 483/1997.

Nella valutazione dei **titoli di carriera** saranno applicate le disposizioni di cui agli artt. 20, 21, 22, 23, 56 e 74 D.P.R. n. 483/1997, in merito alla valutabilità ed equiparazione dei servizi ivi previsti, ovvero di altri titoli posseduti. In particolare l'attività ambulatoriale interna prestata a rapporto orario presso le strutture a diretta gestione delle aziende sanitarie e del Ministero della Sanità in base ad accordi nazionali, è valutata con riferimento all'orario settimanale svolto rapportato a quello dei medici dipendenti dalle aziende sanitarie con orario a tempo definito e con il punteggio previsto per il servizio in



altra posizione funzionale. Le relative attestazioni di servizio devono contenere l'indicazione dell'orario di attività settimanale.

La Commissione, preso atto di quanto disposto dall'art. 11 D.P.R. n. 483/1997, determina i seguenti criteri generali per la valutazione dei titoli:

1. i servizi dovranno essere autocertificati, ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000, e, in caso di servizio in corso alla data dell'autocertificazione, il periodo di servizio sarà calcolato fino alla data dell'autocertificazione medesima;
2. non saranno prese in considerazione copie di titoli non supportate da autocertificazione (D.P.R. n. 445/2000);
3. i servizi omogenei prestati nella stessa posizione funzionale o qualifica, anche in sedi diverse, saranno cumulati fra loro;
4. in caso di servizi contemporanei sarà valutato solo il servizio più favorevole al candidato;
5. per i periodi di servizio non specificamente determinati, le annate saranno calcolate dal 31 Dicembre del primo anno al 1° gennaio dell'ultimo anno, mentre le mensilità saranno calcolate dall'ultimo giorno del primo mese al primo giorno dell'ultimo mese;
6. per la valutazione dei servizi le frazioni di anno saranno calcolate in ragione mensile, considerando come mese intero, periodi continuativi di giorni 30 o frazioni superiori a giorni 15; non saranno valutati periodi di servizio pari o inferiori a giorni 15;
7. i punteggi saranno determinati con approssimazione alla terza cifra decimale, gli arrotondamenti verranno effettuati per eccesso se il quarto decimale è superiore a cinque, per difetto se lo stesso è pari o inferiore a cinque;
8. i servizi prestati presso cliniche o istituti universitari o riferiti ad anni accademici saranno valutati come prestati dal 1° novembre al 31 ottobre dell'anno successivo, salvo diversa indicazione;
9. non sarà valutato il Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia;
10. non saranno valutati i corsi di aggiornamento professionale antecedenti il conseguimento del Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia;
11. non saranno valutati i servizi, le frequenze volontarie, le attività di ricerca a seguito di borsa di studio prestati anteriormente al conseguimento della specializzazione nella disciplina a concorso;
12. non sarà valutata l'attività di medico con incarico libero - professionale presso strutture sanitarie private anche accreditate e/o convenzionate;
13. non sarà valutato il servizio svolto in qualità di Medico Generico convenzionato, il servizio di continuità assistenziale (Guardia Medica e Guardia Medica Turistica), il servizio di medico addetto alla Medicina dei Servizi ed il Servizio di Emergenza Territoriale (118);
14. non saranno valutati gli incarichi di responsabilità svolti dai concorrenti in dipendenza del servizio espletato se rientranti nei compiti propri della posizione funzionale rivestita;
15. non saranno valutate le idoneità conseguite in precedenti concorsi;
16. non saranno valutati né attestati laudativi né premi a seguito di ricerche;
17. non sarà valutata l'attività di volontariato;
18. le pubblicazioni per essere oggetto di valutazione devono essere edite a stampa e materialmente prodotte nella loro interezza, in originale o in copia supportata



da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi degli artt. 47 e 19 del D.P.R. n. 445/2000, così come previsto dal bando di concorso.

### **TITOLI DI CARRIERA (Punteggio massimo punti 10)**

Ai sensi dell'art. 27 D.P.R. n. 483/1997, i 10 punti a disposizione della Commissione esaminatrice saranno così valutati:

- a) servizi di ruolo presso le unità sanitarie locali o le aziende ospedaliere e servizi equipollenti ai sensi degli articoli 22 e 23:
  - 1) servizio nel livello dirigenziale a concorso o livello superiore, nella disciplina, punti 1,00 per anno;
  - 2) servizio in altra posizione funzionale nella disciplina a concorso, punti 0,50 per anno;
  - 3) servizio in disciplina affine ovvero in altra disciplina da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti rispettivamente del 25 e del 50 per cento;
  - 4) servizio prestato a tempo pieno da valutare con i punteggi di cui sopra aumentati del 20 per cento;
- b) servizio di ruolo quale medico presso pubbliche amministrazioni nelle varie qualifiche secondo i rispettivi ordinamenti, punti 0,50 per anno.

Il servizio nel livello dirigenziale a concorso, tenuto conto della circolare interpretativa del Ministero della Sanità n. D.P.S. IV/9/11/749 del 27/04/1998, si deve intendere quello prestato a decorrere dal 06/12/1996 (data di entrata in vigore del C.C.N.L. della dirigenza medica e veterinaria).

Il servizio prestato anteriormente alla suddetta data riferito al personale appartenente sia all'ex 9° che ex 10° livello, secondo l'ordinamento della precedente disciplina viene valutato, in base alla circolare suddetta, con il punteggio previsto per il servizio prestato in altra posizione funzionale (0,50 per anno).

### **TITOLI ACCADEMICI DI STUDIO: (Punteggio massimo punti 3)**

Ai sensi dell'art. 27 D.P.R. n. 483/1997, saranno così valutati:

- a) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso, punti 1,000;
- b) specializzazione in una disciplina affine, punti 0,50;
- c) specializzazione in altra disciplina, punti 0,25;
- d) altre specializzazioni di ciascun gruppo da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti del 50 per cento;
- e) altre lauree, oltre a quella richiesta per l'ammissione al concorso comprese tra quelle previste ore l'appartenenza al ruolo sanitario, punti 0,50 per ognuna, fino ad un massimo di punti 1,00.

La commissione al completo prende atto che, ai sensi dell'art.45 D.Lgs. n. 368/99 "nei concorsi di accesso al profilo professionale medico il periodo di formazione specialistica è valutato fra i titoli di carriera come servizio prestato nel livello iniziale del profilo stesso nel limite massimo della durata del corso di studi" e che con nota Prot. n. 0017806-P-11/03/2009-DGRUPS il Ministero della Salute e delle Politiche Sociali ha precisato che "tale nuova modalità di attribuzione del punteggio per i periodi di formazione specialistica



*innova il D.P.R. n. 483/97 e si applica a tutte le specializzazioni conseguite sulla base del D.Lgs. n. 257/91 o del D.Lgs. n. 368/99, considerato che le modalità formative (tempo pieno ed esclusività) non differiscono sostanzialmente. A parte tale innovazione, rimane il riferimento all'art. 27, c.4, lett. A), sub 1, 2, 3 e 4 e lett.b) del D.P.R. n. 483/97, al fine del computo del punteggio"*

Pertanto, la specializzazione conseguita ai sensi del D.Lgs. n. 257/91 e del D.Lgs. n. 368/99, anche se fatta valere come requisito di ammissione, viene valutata fra i titoli di carriera con l'attribuzione del seguente punteggio : specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o in una disciplina equipollente punti 1,200 per anno ; specializzazione in una disciplina affine, punti 0,900 per anno; specializzazione in altra disciplina, punti 0,600 per anno. Tali regole valgono anche per i medici in formazione specialistica : i suddetti punteggi vengono attribuiti relativamente agli anni conclusi.

### **PUBBLICAZIONI E TITOLI SCIENTIFICI (Punteggio massimo punti 3)**

La Commissione stabilisce di procedere alla valutazione relativa alla presente categoria di titoli, attenendosi scrupolosamente a quanto stabilito dall'art. 11 punto b) D.P.R. n. 483/1997, in particolare:

- 1 la valutazione delle pubblicazioni deve essere adeguatamente motivata in relazione alla originalità della produzione scientifica, all'importanza della rivista, alla continuità ed ai contenuti dei singoli lavori, al grado di attinenza dei lavori stessi con la posizione funzionale da conferire, all'eventuale collaborazione di più autori. Non potranno essere valutate le pubblicazioni delle quali non risulti l'apporto del candidato;
- 2 la Commissione dovrà, peraltro, tenere conto, ai fini di una corretta valutazione:
  - a) della data di pubblicazione dei lavori in relazione all'eventuale conseguimento dei titoli accademici già valutati in altra categoria di punteggi;
  - b) del fatto che le pubblicazioni contengano mere esposizione di dati e casistiche, non adeguatamente avvalorate ed interpretate, ovvero abbiano contenuto solamente compilativo o divulgativo, ovvero ancora costituiscano monografie di alta originalità

La Commissione decide, quindi, di attribuire un punteggio globale e unitario valutando complessivamente la produzione scientifica prodotta, tenendo conto dell'attinenza alla disciplina oggetto del concorso, in relazione al profilo ed in particolare dell'impact factor delle riviste sulle quali sono stati pubblicati i lavori

### **CURRICULUM FORMATIVO PROFESSIONALE (Punteggio massimo punti 4)**

Ai sensi dell'art. 11 D.P.R. n. 483/1997, la Commissione concorda di valutare nel curriculum le attività professionali e di studio, formalmente documentate, non riferibili a titoli già valutati nelle precedenti categorie (di carriera, accademici e di studio, pubblicazioni e titoli scientifici), idonee ad evidenziare, ulteriormente, il livello di qualificazione professionale acquisito dal singolo concorrente nell'arco dell'intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire.

Ai fini in questione, l'arco dell'intera carriera è inteso non con riferimento al periodo di esistenza di un rapporto di pubblico impiego, ma con riferimento al periodo in cui la



professionalità del singolo istante, nel settore medico, ha avuto comunque modo di svilupparsi.

In particolare saranno considerati e valutati:

- i tirocini o frequenze presso Strutture Sanitarie pubbliche, nella disciplina oggetto del concorso e non concomitanti al conseguimento della specializzazione;
- le partecipazioni a corsi, congressi, convegni, seminari, che abbiano finalità di formazione e di aggiornamento professionale nella disciplina oggetto del concorso e di avanzamento di ricerca scientifica
- gli incarichi di insegnamento svolti presso Enti Pubblici;
- gli incarichi libero - professionali nella disciplina oggetto del concorso conferiti ai sensi dell'art. 7, c. 6 D. Lgs. n. 165/2001, e s.m.i., svolti presso Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Istituti di ricovero e Cura a Carattere Scientifico.

Per la valutazione delle partecipazioni a congressi, convegni e seminari, si farà riferimento ai criteri stabiliti in materia dall'art. 8 D.P.R. n. 484/1997.

Saranno valutate altresì le idoneità nazionali nella disciplina prevista dal pregresso ordinamento e l'attestato di formazione manageriale disciplinato dal D.P.R. n. 484/1997.

La Commissione stabilisce, in base al disposto di cui all'art. 11 D.P.R. n. 483/1997, di attribuire un punteggio globale adeguatamente motivato con riguardo ai singoli elementi che hanno contribuito a determinarlo.

Per i seguenti criteri:



7

